

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE RICEZIONE E TRASMISSIONE DELL' ISEEU PARIFICATO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA AVENTI REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO PER NUCLEI FAMILIARI NON RESIDENTI IN ITALIA**

**Tra**

l'Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia, (cf 98007650173) rappresentata dal Dirigente del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza- Dott. Luigi Micello, nato a Poggiardo (LE), il 23.07.1961, firma digitale intestata a Luigi Micello, rilasciata da InfoCert Firma Qualificata cod. ident. 2014500355160 valida fino al 26.11.2017 e non revocata elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Università

e

il CAF \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, (c.f. \_\_\_\_\_) in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale rilasciata in data \_\_\_\_\_ dal Ministero delle Finanze, rappresentata dall'Amministratore Unico \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ cod. ident. \_\_\_\_\_ valida fino al \_\_\_\_\_ e non revocata elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede del CAF \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

Che il decreto legislativo N° 68 del 2012 prevede la fruizione dei servizi universitari sulla base delle condizioni economiche dello studente come individuate dall'indicatore della situazione economica equivalente;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR 25 luglio 1997 n. 306 “le università graduano l'importo dei contributi universitari secondo criteri di equità in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto utilizzando metodologie adatte a garantire un'effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3”.

Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Che il DPCM 9 aprile 2001 concernente “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, disciplina i criteri per la determinazione delle condizioni economiche dello studente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

Che il DPCM 5 dicembre 2013 numero 159 concernente “la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” non ha tenuto conto, nelle modalità di calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, della situazione degli studenti con nucleo familiare residente all'estero.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1: oggetto della Convenzione**

Il servizio sarà erogato esclusivamente agli studenti aventi redditi e/o patrimoni all'estero per nuclei familiari non residenti in Italia, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge n° 40/98, al DPR 394/99 art. 46 e al D.L. 68/12 comma 5.

Il servizio, svolto presso la/le sede/i del CAF individuato, dovrà inoltre prevedere, per un ristrettissimo numero di studenti che intendono partecipare al concorso per il servizio abitativo la redazione della certificazione sulla base dei documenti previsti dalla normativa nazionale ed inviati quale allegato ad una mail, così da consentire il loro inserimento nella graduatoria prima dell'arrivo in Italia

L'attestazione riguarderà l'assistenza al fine della valutazione della condizione economica e patrimoniale sulla base del cambio medio dell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione certificata con la seguente apposita documentazione tradotta dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine:

- codice fiscale;
- carta identità o passaporto in corso di validità;
- attestazione composizione del nucleo familiare;
- reddito dell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione di ciascun componente la famiglia;
- attestazione di disoccupazione per i componenti il nucleo familiare eventualmente disoccupati;
- fabbricati ad uso abitazione di proprietà della famiglia, con l'indicazione dei metri quadrati e valorizzati ad € 500,00 per mq;
- attestazione dell'eventuale patrimonio mobiliare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);
- eventuale attestazione I.S.E.E. per redditi e patrimoni posseduti e prodotti in Italia
- eventuali borse di studio, anche non soggette a tassazione, percepite nei due anni solari precedenti a quello dell'iscrizione.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli studenti stranieri provenienti dai "Paesi a basso sviluppo" di cui al Decreto MIUR n° 589 del 16/09/2015 e s.m.i. saranno inseriti d'ufficio nella "prima fascia" sia per il pagamento di tasse e contributi universitari che per la partecipazione ai concorsi per borsa di studio e servizio abitativo. Sono da ritenersi al di fuori dalla seguente convenzione.

Il CAAF ha individuato come unico referente nei confronti dell'Università degli studi di Brescia per l'esecuzione del servizio, l'invio delle pratiche e per ogni altro rapporto derivante dalla presente convenzione la seguente sede CAAF:

denominazione della sede: \_\_\_\_\_

nominativo della persona incaricata: \_\_\_\_\_

indirizzo completo: \_\_\_\_\_

riferimenti telefonici: \_\_\_\_\_

riferimento e-mail: \_\_\_\_\_

## **Articolo 2: Descrizione delle attività oggetto della convenzione**

Le attività oggetto della convenzione sono:

- assistenza ai fini della compilazione e rilascio della scheda raccolta dati per indicatore parificato universitario (allegato1), a favore di tutti gli studenti dell'Università degli studi di Brescia che abbiano redditi e patrimoni prodotti all'estero e detenuti da familiari non in possesso di codice fiscale italiano;
- trasmissione telematica di un file (allegato 2) di sintesi all'Università degli Studi di Brescia.
- trasmissione telematica tramite un tracciato da definirsi durante il corso di validità della presente convenzione

Il CAAF garantisce ogni necessaria verifica sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell'Università per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Sono a carico del CAAF tutti gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità, al lavoro stesso;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine del lavoro, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
- disponibilità di attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, compresa la trasmissione telematica dei dati;
- custodia e segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy;
- ogni altro onere relativo all'esecuzione e alla responsabilità del servizio;

### **Articolo 3: Periodo di consegna delle dichiarazioni sostitutive uniche**

Gli studenti potranno effettuare la richiesta per l'elaborazione del Indicatore Parificato Universitario entro il 30 OTTOBRE di ogni anno ricompreso nella presente convenzione, fatta salva diversa comunicazione da parte dell'Università.

Eventuale deroghe a tale data saranno comunicate dall'Università.

### **Articolo 4: Trasmissione dei dati all'ateneo**

La trasmissione dei dati è richiesta tramite un file CSV (allegato 2), da inviare tramite email [iseup@unibs.it](mailto:iseup@unibs.it) (vedi bando) contenente le seguenti informazioni:

Cognome - Nome del richiedente – Codice fiscale – Valori ISEEU - ISPEU parificati – Scala di equivalenza -“data di presentazione” formato gg/mm/aaaa

Il primo invio dei dati dovrà essere effettuato il **25/08/2016**, i successivi invii avverranno con cadenza non superiore ai 15 giorni (salvo necessità concordata).

I dati relativi alle dichiarazioni sostitutive consegnati dagli studenti entro il 30 OTTOBRE dovranno essere inviati dai CAF entro il 15 novembre.

### **Articolo 5: Corrispettivo e fatturazione**

Per le attività di cui alla presente convenzione verrà corrisposto al CAAF l'importo di € 20,00 + IVA per ogni attestazione prodotta.

E' fatto obbligo al CAAF di non chiedere né compensi né rimborsi al singolo studente per le pratiche elaborate.

La sede CAAF referente di cui all'art. 1, emetterà una fattura elettronica, entro il 30 Novembre per le domande elaborate

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

#### **Articolo 6: Copertura assicurativa**

Il CAAF garantisce tramite polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

#### **Articolo 7: Obblighi**

L'Università degli studi di Brescia si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione nel comune di Brescia.

#### **Articolo 8: Trattamento dei dati personali**

Le parti per quanto di rispettiva competenza si uniformano alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

#### **Articolo 9: Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal **01/06/2016 e per gli Anni Accademici 2016/17, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.**

#### **Articolo 10: Recesso**

L'Università degli studi di Brescia potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo preavviso da comunicarsi almeno 45 giorni prima. Resta inteso che sarà liquidato a favore del CAAF quanto prestato fino al momento del recesso.

Allegato 1 (scheda raccolta dati per indicatore parificato universitario )

Allegato 2 ( modello file trasmissione dati di sintesi)

Allegato 3 (indirizzi CAF abilitati all'elaborazione dell'ISEUP)

Allegato 4 (richiesta iscrizione)

Allegato 5 (documentazione per studenti stranieri)

Allegato 6 (Convenzione)

Allegato 7 (DM 589 del 16/09/2015)

**Università degli Studi di Brescia**  
**F.to Digitalmente**  
**Il Dirigente del Settore Acquisizioni**  
**Edilizia e Sicurezza**  
**Dott. Luigi Micello**

**CAF**  
**F.to Digitalmente**  
**L'Amministratore Unico**